



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

CONSIGLIO DIRETTIVO PER L'ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO PER I VICESEGRETARI COMUNALI

(articolo 2, comma 6-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200,
convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26)

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il vicesegretario comunale, debitamente autorizzato dalla competente Sezione regionale dell'Albo ai sensi articolo 2, comma 6-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, è tenuto al rispetto dell'obbligo formativo illustrato nell'articolo 2 delle presenti linee guida. L'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (di seguito Albo nazionale) e le Prefetture-Utg, sede delle Sezioni regionali dell'Albo (di seguito Prefetture-Utg), provvedono, secondo le rispettive competenze, all'attuazione delle relative disposizioni.

Articolo 2

(Formazione del vicesegretario comunale)

1. Il vicesegretario comunale, dopo il conseguimento dell'autorizzazione da parte della Prefettura-Utg, è iscritto in un apposito elenco curato dall'Albo nazionale. A tali fini le Prefetture-Utg comunicano all'Albo nazionale, entro 15 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, i nominativi dei vicesegretari incaricati.
2. L'Albo nazionale organizza con modalità telematiche, per gli iscritti in tale elenco, appositi corsi della durata complessiva di 20 ore di *e-learning* da svolgersi nel "Campus Virtuale" dell'Albo su materie attinenti ai compiti e alle funzioni del segretario comunale e provinciale. I corsi hanno contenuti audio-video pre-registrati, corredati da materiale di studio e di approfondimento.
3. L'impianto didattico e le modalità di accertamento ed attestazione circa l'assolvimento dell'obbligo formativo sono approvati con decreto del Vice Capo Dipartimento Vicario per gli Affari interni e Territoriali, Direttore centrale per le Autonomie. Non sono soggetti agli obblighi formativi di cui al comma 2 i vicesegretari incaricati ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, per il periodo di 120 giorni dalla vacanza della sede.

Piazza Cavour, 25 – 00193 Roma

Tel 06.328841 – Fax 06.32884387 <https://albosegretari.interno.gov.it>
protocollo.albosegretari@pec.interno.it info.albo@interno.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

4. Le informazioni sulle modalità ed i tempi per la partecipazione ai corsi sono fornite dall'Albo nazionale con apposita comunicazione agli interessati, trasmessa tramite pec indirizzata all'ente locale in cui il vicesegretario svolge le funzioni ed inviata per conoscenza anche alla Sezione regionale ed al vicesegretario stesso.
5. L'assolvimento dell'obbligo formativo abilita il vicesegretario all'esercizio delle funzioni per un periodo di 12 mesi complessivi per ciascun incarico.

Articolo 3

(Mancato assolvimento dell'obbligo formativo)

1. Nelle more della comunicazione dell'Albo nazionale di cui al comma 4, dell'articolo 2, il vicesegretario, che ha conseguito la prescritta autorizzazione, svolge pienamente le relative funzioni.
2. Il vicesegretario è tenuto ad assolvere l'obbligo formativo entro e non oltre 40 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 2, comma 4. Nel caso in cui non svolga la formazione prescritta entro tale termine, il vicesegretario è cancellato dall'elenco, non può più esercitare le relative funzioni e non può più essere incaricato ai sensi dell'articolo 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26
3. Il vicesegretario autorizzato che ha terminato il periodo di incarico prima di ricevere la comunicazione dell'Albo nazionale di cui al comma 4 dell'art 2, è comunque tenuto ad assolvere all'obbligo formativo normativamente previsto, entro e non oltre 40 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione. Nel caso in cui non svolga la formazione prescritta entro tale termine, il vicesegretario è cancellato dall'elenco e non può più essere incaricato ai sensi dell'articolo 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26

Articolo 4

(Riconoscimento ai fini del computo delle 40 ore annue di formazione obbligatoria dei dipendenti della P.A.)

1. Al vicesegretario che abbia assolto l'obbligo formativo in conformità alle presenti Linee guida, il monte ore di formazione svolto è riconosciuto ai fini del computo delle 40 ore annue di formazione obbligatoria dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, come previste dalla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 16 gennaio 2025.
2. In caso di assolvimento parziale dell'obbligo formativo di cui alle presenti Linee guida, il monte ore eventualmente svolto non è riconosciuto ai fini del computo delle 40 ore annue di formazione obbligatoria dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.